

C O M U N E D I C E R E S O L E R E A L E

PROVINCIA DI TORINO

CAP 10080

TEL.0124/953200

FAX 0124/953121

P.IVA 01774080012 Cod. Fisc.83500070012

Allegato alla deliberazione della

G.C. n. 114 del 30.12.2005

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA
SOMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11
FEBBRAIO 1994, N. 109 E S.M.I.**

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, regola i criteri per la ripartizione del fondo destinato al compenso spettante al responsabile unico del procedimento ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il presente regolamento si applica alle prestazioni espletate ai sensi dell'art. 17, comma 1, della suddetta legge.

ARTICOLO 2

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 11.02.1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore all'2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
 - Progetti con importo lavori fino ad € 516.456,90 : percentuale dell'2%.
 - Progetti con importo lavori uguale o superiore ad € 516.456,90 : percentuale dell'1,5%.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile del procedimento	45%		45%
Procedura d'appalto	10%		10%
Incaricati della progettazione	30%	Progetto preliminare	5%
		Progetto Definitivo	10%
		Progetto Esecutivo	10%
		Piano di sicurezza	5%
Ufficio direzione lavori	10%		10%
Collaudo	5%		5%
TOTALE	100%		100%

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, e del titolo III, capo II, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, dietro certificazione della congruità della spesa da parte del Responsabile del Procedimento, troverà allocazione tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico del progetto.

ARTICOLO 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico della Comune di Ceresole Reale, il fondo di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Ceresole Reale, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - Il piano regolatore generale;
 - Piani attuativi del PRG;
 - Il piano di area vasta;
 - Il piano d'area dei trasporti;
 - Il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali
 - Il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
 - I piani di recupero;
 - Il piano del traffico;
 - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile unico del procedimento 10%
 - Gruppo di progettazione o progettista 75%
 - Collaboratori tecnici o amministrativi 15%
 (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto)

ARTICOLO 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2 e 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. La Giunta – sentito il Responsabile del settore – individua negli atti programmati i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici. Inoltre, per ogni opera si provvederà a designare il Responsabile unico del Procedimento (art. 7 legge 109/94) nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della progressione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Le funzioni del Responsabile unico del Procedimento sono quelle indicate nell'art. 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, i Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
4. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmati della Giunta, o dalla Conferenza dei Sindaci per la pianificazione d'Area Vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. Il Dirigente dell'Unità organica designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.
5. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio cui appartengono, se persona diversa, o, in sua assenza al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguitamento degli obiettivi assegnati.
6. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
7. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo

previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge 109/94 e s.m.i., relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune di Ceresole Reale o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

ARTICOLO 5

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione del Gruppo dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Ufficio del Personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento.
3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo.
4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
per la adozione del piano	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.	20%
Totale Generale	100,00%

5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune di Ceresole Reale o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ARTICOLO 6

Penalità

1. Nel caso di ritardo sulle funzioni svolte da parte del Responsabile del Procedimento e del Gruppo di lavoro costituito, sarà applicata una penale pari a 2 centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile del Procedimento e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 3, comma 4.
3. Trascorso inutilmente anche tale termine si procederà disciplinarmente nei confronti dei soggetti inadempienti.
4. E' sempre consentito ai soggetti incaricati di fornire giustificazioni al Dirigente, a discolpa del ritardo o della impossibilità di adempiere agli incarichi assegnati.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore dello stesso, a condizione che la quota dell'incentivo, determinato ai sensi dei precedenti articoli, venga reperita attingendo alle somme rese disponibili a seguito di eventuali risparmi sulle attività previste o da eventuali

ribassi d'asta, sempre che le funzioni ed i compiti di ciascun componente il Gruppo di lavoro siano state espletate, senza ulteriore aggravio sul Bilancio in esercizio del Comune di Ceresole Reale.

ARTICOLO 8
Somme liquidate

1. Tutte le somme liquidate sono comprensive degli oneri diretti ed indiretti che risultano a carico dell'ente e del contribuente, senza ulteriori aggravi a carico del Comune di Ceresole Reale.

ARTICOLO 9
Disciplina transitoria

1. Per quanto non previsto di rinvia alle disposizioni legislative in materia.